



COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco
Viale L. Manara 13
23891 BARZANÒ

COMUNE DI CREMELLA
Provincia di Lecco
Via Don Colombo, 1
23894 CREMELLA



SERVIZIO INTERCOMUNUALE DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 78 DEL 18/12/2025

OGGETTO:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PREBONE ALL'ALTEZZA DEL CONFINE CON MONTICELLO BRIANZA DAL GIORNO 22.12.2025 A SEGUITO DI TERMINE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA, IN VIA MANARA COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA, A SEGUITO ROTTURA TUBAZIONE GAS E DANNEGGIAMENTO PONTE.

SEGRETARIO COMUNUALE

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 52 del 10.09.2025 a firma del Sindaco del Comune di Monticello Brianza con la quale era stata ordinata la chiusura immediata del tratto di strada in Loc. Prebone (Monticello Brianza) da Via Manara n. 34 fino al confine con il territorio del Comune di Barzanò a causa di rottura di tubazione gas e danneggiamento del ponte a seguito di esondazione di torrente dovuto a forti episodi temporaleschi;

Vista la nota e-mail trasmessa dal Responsabile del settore Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio del Comune di Monticello Brianza della chiusura del tratto di strada di cui sopra;

Richiamata l'ordinanza viabilistica n.61/2025 del 11.09.2025 con la quale veniva istituito il divieto di transito veicolare e la conseguente chiusura stradale in via Prebone all'altezza del confine con il Comune di Monticello Brianza;

Atteso che è stata comunicata dal comune di Monticello con nota prot. n. 15706/2025 del 11.12.2025 la conclusione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del ponte posto al confine con Barzanò in via Prebone (Barzanò) e che a seguito di tale comunicazione la strada verrà riaperta al traffico veicolare a far data dal giorno lunedì 22.12.2025;

Considerata la necessità di regolamentare il transito veicolare e pedonale del tratto di strada sopra citato e assicurare l'incolumità di persone e/o cose durante il transito dei conducenti sopra il manufatto appena riaperto al traffico;

Visto il Codice della Strada, (D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i.)

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che con decreto n. 07 del 31.01.2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Polizia locale – Commercio e Servizio Associato di Polizia Locale fra i comuni di Barzanò e Cremella.

Richiamato altresì il decreto sindacale n.04 del 30.01.2025 il quale prevede la sostituzione del Responsabile dell'Area Polizia Locale, Commercio e Servizio Intercomunale di Polizia Locale fra i comuni di Barzanò e Cremella, in caso di assenza, da parte del Segretario Comunale/Responsabile Area Affari Generali, Avv. Mario Scarpa.

ORDINA

A FAR DATA DAL GIORNO LUNEDÌ 22.12.2025, L'ISTITUZIONE, DI:

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE AI VEICOLI/AUTOCARRI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE AI 35 QUINTALI E VEICOLI CON ALTEZZA SUPERIORE AI 3,00 METRI, come da segnaletica posta in loco;

LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMA CONSENTITA DI 30 KM/H, PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI CHE PROCEDONO LUNGO LA VIA PREBONE, come da segnaletica posta in loco,

COMUNICA

LA RIAPERTURA DELLA VIA PREBONE AL TRAFFICO VEICOLARE FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SOPRACITATI

DISPONE

che l'Impresa **CAZZANIGA & FUMAGALLI S.r.l.** con sede a Sirtori (LC) in via del Peschierone n.14, CF/P.IVA 00747620136, in qualità di azienda esecutrice dei lavori, su disposizione della Polizia Locale di Monticello Brianza provveda a:

1. Installare e mantenere efficiente la segnaletica prescritta dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con D.M. 10.07.2002, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n 495;
2. **Posizionare idonea segnaletica di divieto di transito veicolare a veicoli/autocarri a con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali e il limite di velocità massima consentita di 30 km/h in via Prebone, nonché i cartelli integrativi necessari;**
3. Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere;
4. Che sia sempre consentito il transito ai mezzi di soccorso e di Polizia in servizio attivo;
5. Che siano rispettate le norme di cui al Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni) e suo Regolamento di attuazione per tutti i veicoli e utenti della strada, pedoni compresi;

Dispone altresì la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune di Barzanò e la trasmissione della presente all'Ufficio Tecnico Comunale.

AVVERTE

- La presente ordinanza non sostituisce autorizzazione alla manomissione del fondo stradale.
 - Che a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/90, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/71, n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
 - Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;
- Che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza.

SEGRETARIO COMUNALE
SCARPA MARIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.